

Sentenza: 19 ottobre 2007 n. 344

Materia: demanio marittimo portuale

Limiti violati: artt. 5, 117 e 118 della Costituzione

Giudizio: conflitto di attribuzione fra enti

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto: nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - del 21 marzo 2006

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il conflitto su cui si esprime la Corte trova il suo antecedente nella sentenza n. 89 del 2006, con cui la Consulta annullava una serie di note ministeriali intese a riassumere in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale di Viareggio. Nell'occasione la Corte aveva affermato il principio che a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione lo Stato non può più considerarsi ordinariamente competente in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo siti nelle aree portuali di interesse regionale o interregionale, senza che a questo riguardo abbia ancora valore, ai fini del riparto delle funzioni amministrative, l'inserimento di un porto fra quelli che con decreto governativo (d.p.c.m. 21 dicembre 1995) erano stati esclusi, ai sensi dell'art. 59 del d.p.r. 616/1977, dalla delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo in quanto riconosciuti di preminente interesse nazionale.

Detto altrimenti, una eventuale avocazione funzionale da parte dello Stato in questa materia può esercitarsi solo nei modi consentiti dalla riforma, e dunque solo per il tramite di una fonte legislativa statale che di volta in volta enuclei una specifica esigenza unitaria.

Ciò posto, con una nota del 21 marzo 2006 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - dispone sì il trasferimento della documentazione relativa alle concessioni demaniali del porto di Viareggio al Comune di Viareggio, ottemperando sotto questo profilo alla sentenza n. 89 del 2006; tuttavia la stessa nota impartisce alla Direzione marittima di Livorno e agli uffici marittimi da questa dipendenti, "in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze, la quale involge

profili politico-istituzionali che possono essere deliberati solo a livello politico generale”, la direttiva secondo cui la sentenza della Corte non riguarderebbe i porti toscani diversi da quello di Viareggio.

Per questo motivo la Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione fra enti lamentando la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Da un lato la ricorrente deduce che lo Stato non potrebbe fondare su tale decreto governativo la propria competenza per nessuno dei porti turistici e commerciali, di rilevanza regionale e interregionale, siti nella regione Toscana; dall'altro si assume che la nota censurata lederebbe le potestà, talora concorrenti, talora esclusive, della Regione nelle materie del governo del territorio, dei porti e aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e navigazione, del turismo, dell'industria alberghiera, dei lavori pubblici.

Senza considerare, (aggiunge la ricorrente) che nell'ordinamento toscano le relative funzioni amministrative sono state attribuite ai Comuni in forza del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.

Eccepita in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione, l'Avvocatura erariale obietta sotto l'aspetto del merito che il provvedimento impugnato si limiterebbe a comunicare il dispositivo della sentenza n. 89 del 2006 ai fini della immediata attuazione della stessa.

Inoltre, l'accenno ai “porti diversi da quello di Viareggio” sarebbe del tutto generico, ossia tale da non implicare nessun riferimento espresso ad alcuno dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti in Toscana.

Le argomentazioni governative non convincono affatto la Corte, la quale non ha esitazioni nel giudicare fondato il ricorso regionale.

Con la nota impugnata lo Stato si è in realtà implicitamente ma chiaramente riappropriato della competenza al rilascio delle concessioni demaniali riguardanti i porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti nel territorio toscano, diversi dal porto di Viareggio.

Sulla scorta di questa osservazione la Corte evidenzia, ripercorrendo la propria giurisprudenza, come il richiamo operato dal d.lgs. 112/1998 al citato d.p.c.m. sia valso a definire *per relationem* la portata di un limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali; ma non abbia sortito l'effetto di attribuire efficacia legislativa allo stesso d.p.c.m. così da ingessare nel tempo l'appartenenza di determinate aree portuali al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni a causa del loro preminente interesse nazionale.

Il corollario di questo ragionamento, la conseguenza enunciata in una molteplicità di pronunce, è che il nuovo sistema delle competenze

introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale nel d.p.c.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia portuale.

A ciò va aggiunto che la materia del turismo, strettamente intrecciata con la tematica portuale, è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni.

La Consulta dichiara pertanto che non spettava allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio.

Viene conseguentemente annullata, sotto questo profilo, la nota ministeriale oggetto del conflitto di attribuzione.